

Statuto

Parco Val Calanca

Approvato il 27 novembre 2025 dall'Assemblea



PARCO NATURALE
REGIONALE

 Parco
Val Calanca



I. Disposizioni generali

Articolo 1 Nome e sede dell'Associazione

1. Con il nome Parco Val Calanca (in seguito Associazione) si è costituita un'associazione ai sensi dei presenti Statuti e degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC).
2. L'Associazione non ha fini di lucro e ha la sua sede presso l'ufficio amministrativo.
3. L'Associazione è iscritta a registro di commercio.
4. Le denominazioni adottate nel presente documento valgono per le persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.

Articolo 2 Scopo e obiettivi

1. L'Associazione ha per scopo la gestione di un parco naturale regionale nella fase d'esercizio ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, art. 23e segg.).
2. Nel contesto di questo scopo l'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi di ordine superiore:
 - a. Gli spazi vitali, la flora e la fauna indigene sono mantenuti, curati e valorizzati al fine di favorire la biodiversità;
 - b. Lo sviluppo qualitativo del paesaggio è incentivato grazie alla collaborazione tra i Comuni del Parco Val Calanca e gli attori coinvolti;
 - c. Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta;
 - d. Il Parco crea le condizioni per facilitare la promozione dei prodotti locali e la collaborazione tra aziende e favorisce lo smercio e la disponibilità dei prodotti;
 - e. La vita sociale e le opportunità di incontri per la popolazione sono promosse e incentivate dal Parco;
 - f. I valori culturali e naturali del Parco sono conosciuti e valorizzati tramite offerte formative e di sensibilizzazione;
 - g. Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità;
 - h. Le collaborazioni con la rete di attori attivi dentro il Parco sono consolidate sul medio-lungo termine.

Ulteriori specifiche sono contenute nel Regolamento di gestione.

Articolo 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Ulteriori specifiche sono riportate nel Regolamento di gestione.

II. Condizione di socio

Articolo 4 Soci

1. Sono soci promotori i Comuni politici, il cui territorio giurisdizionale si trova completamente o parzialmente nel perimetro del Parco Val Calanca (in seguito Comuni del Parco). I Comuni facenti parte del Parco sono elencati nel Regolamento di gestione.
2. Sono soci sostenitori, senza diritto di voto, persone fisiche e giuridiche.

Articolo 5 Adesione

1. L'ammissione di nuovi soci promotori è decisa dall'Assemblea dei delegati. Il Comune richiedente sottopone il progetto di estensione del perimetro del Parco.
2. L'adesione di singoli soci sostenitori avviene mediante il pagamento del contributo annuale di cui all'art. 20 cpv. 2. La gestione delle adesioni è disciplinata nel Regolamento di gestione.

Articolo 6 Cessazione dell'appartenenza/esclusione

1. Il rapporto fra i Comuni del Parco e l'Associazione, in termini di durata e condizioni, è definito nel Regolamento di gestione.
2. L'affiliazione dei soci sostenitori cessa con esplicita dichiarazione di disdetta, possibile in ogni momento, oppure con l'omissione del pagamento della quota sociale minima.
3. L'Assemblea dei delegati può escludere dall'Associazione i Comuni del Parco che violano lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione, disattendono gravemente i suoi interessi o che non corrispondono il contributo dovuto.
4. I Comuni del Parco dimissionari o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

III. Organizzazione

Articolo 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei delegati;
- b. Il Comitato direttivo;
- c. Il Team di gestione;
- d. L'Ufficio di revisione.

Articolo 8 Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati (in seguito Assemblea) è l'organo superiore dell'Associazione.

2. L'Assemblea si compone dei Delegati dei Comuni del Parco. La distribuzione dei Delegati e/o Supplenti tra i Comuni del Parco è disciplinata dal Regolamento di gestione.
3. L'Assemblea ordinaria è tenuta una volta all'anno al più tardi a fine giugno. L'Assemblea fissa la data per l'Assemblea ordinaria dei Delegati dell'anno successivo.
4. La convocazione all'Assemblea deve essere inviata per iscritto dal Comitato direttivo ai Delegati almeno 30 giorni prima, con l'ordine del giorno.
Il Comitato direttivo a maggioranza semplice oppure i 3/4 di tutti i Delegati possono in ogni tempo pretendere che entro due mesi sia tenuta un'Assemblea straordinaria, indicando gli oggetti da trattare.
5. L'Assemblea regolarmente convocata può decidere e deliberare unicamente in merito agli oggetti all'ordine del giorno.
6. Ogni Delegato può presentare al Comitato direttivo proposte per la prossima Assemblea. Le modalità di formulazione e trattamento delle proposte sono disciplinate nel Regolamento di gestione.
7. Ogni Assemblea regolarmente convocata può validamente deliberare se è presente la metà dei Delegati e se i 2/3 dei Comuni sono rappresentati.
8. Il Presidente del Comitato direttivo dirige le riunioni dell'Assemblea. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, l'Assemblea può eleggere un Presidente del giorno. Il Presidente comunica inizialmente quanti voti sono constatati.
9. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto un verbale.
10. L'oggetto in votazioni è accettato se ottiene più della metà dei voti constatati. A parità di voti, l'oggetto è respinto.

Per le nomine di cui all'art. 10 cpv. 1a vale la maggioranza relativa.

Deliberazioni secondo l'art. 10 cpv. 2a-e richiedono l'accettazione di 3/4 di tutti i Delegati. Deliberazioni secondo l'art. 10 cpv. 2e richiedono inoltre il consenso di 2/3 dei Comuni del Parco.

Articolo 9 Diritto di voto

Ogni Delegato dei Comuni ha diritto a un voto. Ogni Delegato deve esprimere il suo voto. Le votazioni e le elezioni hanno luogo in modo palese. Il procedimento per voto segreto può essere adottato se i 2/3 dei presenti lo richiede.

Articolo 10 Competenze dell'Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea nomina:
 - a. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato direttivo;
 - b. L'Ufficio di revisione.
2. L'Assemblea delibera:
 - a. L'ammissione e l'esclusione di Comuni del Parco;
 - b. L'emanazione e la modifica degli Statuti e del Regolamento di gestione, ulteriori specifiche sono contenute nel Regolamento di gestione;

- c. L'ammontare dei contributi dei soci sostenitori;
- d. L'accensione di mutui pluriennali;
- e. Lo scioglimento dell'Associazione incluso l'impiego del patrimonio ad avvenuta liquidazione.

3. L'Assemblea approva:

- a. Il Regolamento proposto dal Comitato direttivo per l'indennità degli organi;
- b. Il rapporto d'esercizio annuale;
- c. Il conto annuale incluso lo scarico al Comitato direttivo;
- d. Il preventivo annuale;
- e. La pianificazione quadriennale con la pianificazione finanziaria;
- f. Il piano di gestione decennale.

Articolo 11 Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo (in seguito Comitato) si compone di un Presidente, del Vicepresidente e di due fino a cinque altri membri. È l'organo esecutivo dell'Associazione. La rappresentanza dei Comuni nel Comitato è regolata nel Regolamento di gestione.
2. Ciascun Comune ha facoltà di proporre il/i suo/i rappresentate/i per la nomina da sottoporre all'Assemblea.
3. Il Comitato può procedere alle sue deliberazioni se la maggioranza dei suoi membri è presente. Un membro della Direzione partecipa alle sedute con voto consultivo.
4. Le deliberazioni del Comitato vengono prese a una maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.
5. Il verbale delle sedute del Comitato è redatto dal membro della Direzione. La messa a disposizione del verbale per la consultazione è regolata dal Regolamento di gestione.
6. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; la rielezione è possibile. Per il resto il Comitato si costituisce da sé.

Articolo 12 Struttura del Comitato

Il Comitato direttivo è suddiviso in dicasteri. Ogni membro del Comitato assume la supervisione di un dicastero. Il funzionamento dei dicasteri è regolato nel Regolamento di gestione.

Articolo 13 Compiti del Comitato

1. Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione in tutte le questioni per le quali non è esplicitamente competente l'Assemblea. Al Comitato spettano in particolare i seguenti compiti:
 - a. L'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e in generale la conduzione degli affari;
 - b. La convocazione e conduzione dell'Assemblea;
 - c. Le decisioni concernenti l'avvio di processi e la stipulazione di transazioni;
 - d. La nomina dei membri del Team di gestione;

- e. L'approvazione di regolamenti, ad eccezione del Regolamento di gestione e del Regolamento per le indennità degli organi. Il Comitato direttivo può emanare ulteriori regolamenti nell'ambito delle proprie competenze (art. 18 cpv. 2).

Ulteriori specifiche sono contenute nel Regolamento di gestione.

- 2. Le competenze finanziarie del Comitato direttivo sono disciplinate dal Regolamento di gestione.

Articolo 14 Team di gestione

- 1. Per la gestione e l'organizzazione operativa del Parco e dei suoi progetti, il Comitato direttivo delega al Team di gestione (in seguito Team).
- 2. Il Team è composto dalla Direzione e da altri collaboratori. Ulteriori specifiche sono contenute nel Regolamento di gestione.
- 3. I compiti del Team sono disciplinati nel Regolamento di gestione.

Articolo 15 Diritti di firma

- 1. L'Associazione per qualsiasi atto di valore giuridico è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, o di un altro membro del Comitato direttivo, e di un membro della Direzione.
- 2. Le decisioni riguardanti mandati e fatture, fino a un importo massimo prestabilito, sono disciplinate dal Regolamento di gestione.

Articolo 16 Ufficio di revisione

- 1. L'Assemblea nomina un Ufficio di revisione abilitato ai sensi della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.
- 2. L'Ufficio di revisione è nominato per un esercizio annuale. Il suo incarico termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. La rielezione è possibile.
- 3. L'Ufficio di revisione ha il compito di esaminare e controllare annualmente i conti dell'Associazione e compila una relazione scritta per l'Assemblea.

Articolo 17 Motivi di esclusione e ricusa

- 1. Parenti, affini in linea diretta, persone che vivono nelle stesse economie domestiche registrate o in convivenza di fatto non possono essere contemporaneamente membri del Comitato direttivo, del Team di gestione e dell'ufficio di revisione.
- 2. I membri del Comitato direttivo e del Team di gestione devono recusarsi in merito a decisioni se hanno un interesse personale diretto.

Articolo 18 Regolamenti e mansionari

1. Il Regolamento di gestione è parte integrante dello Statuto. Disciplina le modalità di interazione tra gli organi dell'Associazione, nonché tra questi e gli altri gruppi operativi istituiti, così come tra l'Associazione e soggetti terzi. Esso definisce inoltre le competenze finanziarie dei diversi organi dell'Associazione.
2. I regolamenti e la relativa necessità di approvazione o ratifica da parte dell'Assemblea sono elencati nel Regolamento di gestione.

IV. Finanziamento

Articolo 19 Risorse finanziarie

Il fabbisogno finanziario è coperto tramite:

- a. Contributi della Confederazione;
- b. Contributi del Canton Grigioni;
- c. Contributi dei Comuni del Parco e dei soci sostenitori;
- d. Entrate da sponsor;
- e. Altri contributi da terzi, quali donazioni, lasciti o legati;
- f. Margini di guadagno sulle attività commerciali dell'Associazione, in particolare entrate dalla gestione del Parco;
- g. Eventuali altri contributi o entrate.

Articolo 20 Contributi dei soci in particolare

1. Il contributo annuale dei Comuni del Parco è regolato nel Regolamento di gestione.
2. Le varie categorie di contributo di soci sostenitori sono disciplinate nel Regolamento di gestione.
3. La copertura di eventuali costi residui supplementari è regolata nel Regolamento di gestione.

Articolo 21 Riparto degli utili e delle perdite

1. Eventuali utili che l'Associazione dovesse realizzare dovranno essere destinati allo scopo dell'Associazione secondo le valutazioni e le decisioni dell'Assemblea.
2. Alla fuoriuscita di un Comune del Parco o di un socio sostenitore dall'Associazione e allo scioglimento dell'Associazione non sussiste alcun diritto alla restituzione dei contributi pagati.

Articolo 22 Responsabilità

Per gli obblighi finanziari dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

Articolo 23 Anno contabile dell'Associazione

L'anno contabile coincide con l'anno civile (01 gennaio – 31 dicembre).

V. Scioglimento e liquidazione

Articolo 24 Scioglimento e liquidazione

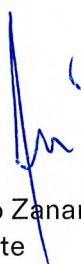
1. Come da Regolamento di gestione art. 3, durante una fase decennale di esercizio, l'Associazione non può essere sciolta.
2. Per lo scioglimento o la fusione dell'Associazione è necessaria l'accettazione di 3/4 di tutti i Delegati e il consenso di 2/3 dei Comuni del Parco.
3. In caso di scioglimento l'Assemblea decide secondo le indicazioni del Comitato o del liquidatore la destinazione del patrimonio social, in principio per scopi analoghi a quelli del Parco Val Calanca.

VI. Diritto applicabile e foro

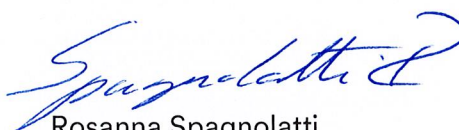
Articolo 25 Diritto applicabile e foro

1. Al presente Statuto torna applicabile il diritto svizzero secondo il CC art. 60 e segg.
2. Eventuali divergenze tra singoli organi dell'Associazione oppure tra organi, soci concernenti l'applicazione degli Statuti e di regolamenti sono decise dai tribunali ordinari alla sede dell'Associazione.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea del Parco Val Calanca del 27 novembre 2025 a Arvigo e entra in vigore con la medesima. Lo Statuto così approvato sostituisce i precedenti.



Graziano Zanardi
Presidente



Rosanna Spagnolatti
Vicepresidente